

□ **Interrogazione n. 116**

presentata in data 2 febbraio 2016

a iniziativa del Consigliere Carloni

“Vendita online di medicinali senza obbligo di prescrizione”

a risposta scritta

Premesso che:

- in data 25 gennaio 2016, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL “Predisposizione del logo identificativo nazionale per la vendita online dei medicinali” a cui ha fatto seguito la circolare del 26 gennaio 2016 “Vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione ai sensi dell'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219”, in cui viene stabilita la procedura per le farmacie e gli esercizi commerciali che intendono vendere online medicinali senza obbligo di prescrizione;
- le farmacie che vogliono utilizzare la procedura di vendita online devono richiedere l'autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma ovvero alle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome. A seguire devono richiedere la registrazione nell'elenco degli esercizi autorizzati alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione e, contestualmente, richiedere il rilascio da parte del Ministero del logo identificativo nazionale da apporre sulle pagine del sito internet attraverso le quali si effettua la vendita;
- che il Ministero ha inviato una comunicazione alle Regioni per attivare le procedure di autorizzazione e di richiesta a cui le farmacie devono rivolgersi per fare la relativa richiesta ed alcune Regioni, tra cui l'Emilia Romagna, hanno già attivato le procedure e predisposto la modulistica per la richiesta di autorizzazione.

Constatato che:

- tale DL si rivolge alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno ottenuto l'autorizzazione dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle regioni o delle province autonome a fornire medicinali a distanza al pubblico ai sensi del comma 3, dell'articolo 112-quater, del decreto legislativo 219/2006;
- laddove le regioni si sono attivate per tempo, le farmacie di quei territori risultano più avvantaggiate rispetto alle altre;

tutto ciò premesso,

INTERROGO

il Presidente e la Giunta regionale:

- 1) per conoscere se e quando la Regione Marche intende attivare le procedure e predisporre la modulistica che consenta di rilasciare l'autorizzazione necessaria che permetta alle farmacie o agli esercizi commerciali di richiedere la registrazione nell'elenco degli esercizi autorizzati alla vendita online dei medicinali senza obbligo di prescrizione.